

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE TIPO, IN ORDINE ALL'UTILIZZO, A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA, DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI

PREMESSE

Le problematiche emerse in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, sono sostanzialmente riconducibili alla verifica ambientale della qualità dei suoli, alla necessità di controllo delle modalità di spandimento dei fanghi utilizzati, al fine di garantirne un uso efficiente sotto l'aspetto agronomico, alle molestie olfattive derivanti da tali rifiuti.

Le presenti prescrizioni integrative, aventi lo scopo di prevenire e/o limitare le problematiche sopra espresse, dovranno essere inserite nei provvedimenti autorizzativi.

L'utilizzo in agricoltura dei fanghi trattati resta comunque subordinato al rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalle norme Comunitarie e Nazionali, nonché da quanto riportato nelle vigenti "Linee guida Regionali".

1 MODALITA' DI MOVIMENTAZIONE DEI FANGHI

Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche tecniche stabilite nei singoli provvedimenti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5, relative al trasporto di rifiuti speciali, ogni fase di trasporto dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, dal luogo di produzione agli impianti di trattamento/condizionamento e/o al luogo di utilizzo deve essere effettuata con mezzi e/o contenitori a tenuta e nel caso di trasporto con container scoperto, deve essere comunque garantita la copertura del container con telo impermeabile.

Qualora dopo il conferimento il container non sia stato oggetto di pulizia e contenga pertanto ancora residui di fango, la copertura dovrà essere mantenuta anche nel viaggio di ritorno e sino ad avvenuto lavaggio del container medesimo in area appositamente attrezzata con recupero/smaltimento delle acque di lavaggio.

2 ACCUMULO DEI FANGHI IN ATTESA DI SPANDIMENTO

Al fine di evitare episodi di molestie olfattive nell'ambiente circostante, deve essere evitato un eccessivo accumulo di fanghi in attesa di spandimento sui singoli appezzamenti di terreno.

Sul luogo della campagna di spandimento può essere presente un solo cumulo di volume massimo di 90 mc. Ciò in quanto cumuli di limitata dimensione agevolano poi una distribuzione ed interrimento più omogeneo dei fanghi sul/nel terreno.

3 TEMPI DI MESSA A DIMORA (SPANDIMENTO) DEI FANGHI

Il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le 17:00.

Lo spandimento e l'interrimento del fango in cumulo devono avvenire entro un tempo massimo di 3 ore dallo scarico in campo. La verifica del termine temporale può essere fatta anche con riferimento all'orario riportato sul formulario di identificazione che accompagna il carico e che deve essere sempre presente sul luogo di conferimento.

L'interrimento dei fanghi palabili deve essere effettuato contestualmente allo spandimento, secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

In caso di sospensione della messa a dimora dei fanghi per cause di forza maggiore (guasto mezzi di spandimento e/o interrimento, improvvisa modifica condizioni meteo),

deve essere effettuato il ricarico dei fanghi sul mezzo di trasporto o, in alternativa, la copertura del cumulo.

4 MODALITA' DI MESSA A DIMORA (SPANDIMENTO) DEI FANGHI

La messa a dimora del fango deve avvenire tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta.

I fanghi in fase liquida o pompabile possono essere applicati esclusivamente tramite iniezione profonda nei terreni (a solco chiuso).

Devono essere disponibili ed utilizzati un numero di mezzi per la messa a dimora tale da consentire che l'interramento avvenga entro il limite temporale stabilito al punto precedente.

5 LIMITAZIONI TEMPORALI DI UTILIZZO DEI FANGHI

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

- a) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura;
- b) all'interno dei pioppeti nei periodi dal 1 luglio al 31 gennaio con l'esclusione dei periodi di preimpianto;
- c) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 m. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m.

6 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'UTILIZZATORE

Atteso che l'utilizzazione agronomica, secondo una "buona pratica agricola", di qualunque sostanza che apporta nutrienti ai suoli, ha come presupposto che le quantità distribuite con l'insieme dei materiali (concimi minerali + effluenti zootecnici + gessi di defecazione + altre matrici organiche fra cui quindi anche i fanghi) corrispondano ai fabbisogni delle colture, in modo tale da evitare accumuli nei terreni e/o dispersioni nell'ambiente (acqua e aria), è necessario che i P.U.A. ed i piani di fertilizzazione prevedano gli apporti di nutrienti derivanti dalle materie sopra indicate.

A tal fine è obbligatorio che, per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, sia comunicato all'utilizzatore (agricoltore), come dati medi annui:

- il titolo di N, P (inteso come P_2O_5), K (espresso come % sul tal quale o sulla sostanza secca);
- la % di sostanza secca;
- la concentrazione dei principali metalli presenti (Zn, Cu, Cd, As espressi in mg/kg di sostanza secca).

Dovranno essere trasmesse agli utilizzatori anche copia di tutte le analisi singole effettuate sui fanghi conferiti nei relativi terreni.

7 COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA' DEI TERRENI

L'atto di disponibilità dei terreni all'effettuazione del recupero R10 da parte del proprietario e/o del conduttore ha durata massima biennale; pertanto deve essere rinnovato e può essere inviato contestualmente alle analisi, anch'esse di durata biennale, dei terreni dati in disponibilità.

8. RILASCIO NULLAOSTA PER NUOVI TERRENI

Poiché la possibilità di utilizzo di nuovi terreni si configura quale variante non sostanziale all'autorizzazione in essere, i termini previsti per il rilascio del nullaosta all'utilizzo di nuovi terreni ammontano a:

- 90 giorni per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 60 giorni per le A.I.A. rilasciate ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06.